



1191 / 06 ORIGINALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

~~ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE D.D.T.~~

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 27427/04

Dott. Ugo VITRONE

- Presidente

Dott. Aniello NAPPI

- Consigliere

Cron. 1191

Dott. Luciano PANZANI

- Consigliere

Rep.

Dott. Sergio DEL CORE

- Consigliere

Ud. 25/10/2005

Dott. Valerio NAPOLEONI

- Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

BUDAU Valerian, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso n. 23, presso l'Avv. Arturo Salerni, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Lorenzo Trucco, giusta procura speciale del 19 ottobre 2004, autenticata dall'Ambasciata italiana di Bucarest Rep. A.M. 326/2004;

- ricorrente -

contro

- 1) PREFETTO DI TORINO
- 2) QUESTORE DI TORINO
- 3) MINISTERO DELL'INTERNO

- intimati -

Oggetto: Stranieri - Espulsione amministrativa - Istanza di legalizzazione di lavoro irregolare ex art. 1 d.l. n. 195 del 2002 - Rigetto - Modalità di esecuzione dell'espulsione.

3519
2005



avverso il provvedimento del Tribunale di Torino depositato il 16 agosto 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal Consigliere relatore Dott. Valerio Napoleoni; udito per il ricorrente l'Avv. Arturo Salerni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto dell'8 luglio 2004 il Prefetto di Torino disponeva, ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero: d'ora in avanti «t.u.i.s.»), l'espulsione dal territorio nazionale, con accompagnamento alla frontiera, del cittadino rumeno Valerian BUDAU, essendo egli entrato in Italia nel 1998 senza richiedere il permesso di soggiorno nel termine prescritto, ed essendo stata altresì respinta, in data 23 ottobre 2003, l'istanza di regolarizzazione presentata ai sensi del d.l. 9 settembre 2002, n. 195, conv., con modif., in l. 9 ottobre 2002, n. 222.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



Il decreto di espulsione e quello di rigetto dell'istanza di regolarizzazione erano notificati entrambi al Budau l'8 luglio 2004, unitamente all'ordine del Questore di trattenimento dell'espellendo, ex art. 14 comma 1 t.u.i.s., presso un centro di permanenza temporanea e assistenza: provvedimento, quest'ultimo, che veniva convalidato dal Tribunale di Torino con ordinanza del 12 luglio 2004.

Avverso il decreto di espulsione il Budau proponeva ricorso al medesimo Tribunale, deducendo, da un lato, di aver richiesto il permesso di soggiorno tramite un «sedicente avvocato»; e lamentando, dall'altro, che - stante l'equiparabilità del diniego di regolarizzazione al rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno - non gli fosse stato concesso un termine di quindici giorni per presentarsi al posto di frontiera e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, conformemente al disposto dell'art. 12 comma 2 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (recante il regolamento di attuazione del testo unico: d'ora in avanti «reg. t.u.i.s.»).

Il ricorso veniva rigettato dall'adito Tribunale con provvedimento del 16 agosto 2004. Premesso che l'asserita presentazione della richiesta del permesso di soggiorno tramite terzi non era stata in alcun modo dimostrata dal ricorrente, il Giudice di merito osservava



come, in assenza di specifica previsione normativa, nel caso di espulsione conseguente al rigetto di istanza di regolarizzazione dovrebbe ritenersi applicabile, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la disposizione dell'art. 13 comma 5 t.u.i.s., in forza della quale il provvedimento espulsivo deve contenere «l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni»: e ciò in analogia a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 reg. t.u.i.s. per l'ipotesi del rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno. Sarebbe questa, infatti, l'unica possibile interpretazione conforme a Costituzione, tenuto conto, da un lato, dell'esigenza di rispetto del diritto di difesa, in rapporto alla facoltà dello straniero di impugnare davanti al giudice amministrativo il provvedimento di rigetto dell'istanza di regolarizzazione; dall'altro, e soprattutto, della assimilabilità della condizione dello straniero, che si sia visto rigettare l'istanza in parola, non già a quella di chi non abbia mai richiesto il permesso di soggiorno, quanto piuttosto a quella di colui al quale il permesso di soggiorno sia stato rifiutato o non sia stato rinnovato, trattandosi comunque di «soggetto socialmente inserito» (qualità cui fa espresso riferimento l'art. 1 comma 8 lett. a) d.l. n. 195 del 2002).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a smaller, more fluid signature.



Il profilo ora rilevato atterrebbe, tuttavia, unicamente alle modalità di esecuzione del provvedimento di espulsione, assumendo quindi rilievo nel procedimento di convalida del trattenimento dell'espellendo presso un centro di permanenza, ma non inficerebbe la legittimità del decreto di espulsione impugnato: decreto da ritenere correttamente motivato in riferimento al disposto dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i.s., dato che, per un verso, di fronte al rigetto dell'istanza di regolarizzazione, lo straniero non ha titolo per permanere nel territorio nazionale; e, per altro verso, la mancata richiesta del permesso di soggiorno entro il termine prescritto è condizione che, ai sensi della citata disposizione, obbliga il prefetto ad adottare il provvedimento espulsivo.

Contro la decisione e gli atti ad essa «connessi antecedenti e susseguenti» - ivi compresa l'ordinanza del Tribunale di Torino di convalida del trattenimento - propone ricorso per cassazione il Budau sulla scorta di un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo del suo ricorso il Budau lamenta violazione di legge, carenza e contraddittorietà di motivazione, censurando che il Giudice di merito abbia ritenuto che l'esecuzione dell'espulsione tramite



accompagnamento alla frontiera, in luogo della concessione - pur ritenuta doverosa - di un termine di quindici giorni per lasciare il territorio nazionale, non si riverbera in alcun modo sulla legittimità del decreto espulsivo.

Tale conclusione risulterebbe illogica e contraddittoria rispetto all'affermazione dello stesso Tribunale, in forza della quale - alla luce di una interpretazione «costituzionalmente orientata», che impone di ricondurre l'ipotesi del rigetto dell'istanza di regolarizzazione al combinato disposto degli artt. 13 comma 5 t.u.i.s. e 12 comma 2 reg. t.u.i.s. - il decreto di espulsione dovrebbe contenere, nell'ipotesi in questione, l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni: riconoscendosi, in tal modo, che l'intimazione - e, con essa, la modalità esecutiva - rientra nel contenuto del provvedimento espulsivo.

Ad onta delle enunciazioni di principio, la decisione impugnata non terrebbe, in effetti, nel debito conto la differente ratio sottesa alle due modalità alternative di esecuzione dell'espulsione: giacché mentre il meccanismo dell'intimazione, previsto dall'art. 13 comma 5 t.u.i.s., si riferirebbe al soggetto che si è trattenuto sul territorio dello Stato legittimamente,



mantenendo una fissa dimora, svolgendo legalmente la sua attività e adempiendo agli obblighi posti a suo carico dalla legge; l'accompagnamento alla frontiera riguarderebbe invece lo straniero che è entrato illegalmente nel territorio dello Stato e che viene sorpreso dalle forze dell'ordine.

Nella specie, la privazione della libertà personale del ricorrente, avvenuta attraverso il trattenimento presso il centro di permanenza temporanea, avrebbe avuto come conseguenza la negazione dei diritti di difesa, impedendo al ricorrente stesso di impugnare tempestivamente davanti al giudice amministrativo il provvedimento di rigetto dell'istanza di regolarizzazione, al fine di ottenerne la sospensione, quando era ancora sul territorio nazionale.

2. - In via preliminare, va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'intimato Questore di Torino: e ciò anche in rapporto all'impugnativa che investe, in via consequenziale, il provvedimento di convalida del trattenimento del ricorrente presso un centro di permanenza temporanea e assistenza.

Nel procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera, o di trattenimento del medesimo presso un centro di permanenza temporanea e assistenza, a seguito di decreto di



espulsione adottato dal prefetto, infatti, la legittimazione esclusiva a contraddire nel giudizio, anche davanti alla Corte di cassazione, spetta, in applicazione delle regole ordinarie, esclusivamente al Ministro dell'interno (al quale pure, peraltro, il ricorso è stato notificato nella specie), in quanto organo di vertice dell'amministrazione della quale il questore, autore del provvedimento, è organo locale privo di autonoma capacità processuale: e ciò a differenza di quel che avviene per il prefetto, rispetto al provvedimento di espulsione di sua competenza, stante la specifica previsione dell'art. 13-bis comma 2 t.u.i.s. (Cass., 12 maggio 2004, n. 8964; Cass., 20 febbraio 2004, n. 3381; Cass., 6 marzo 2003, n. 3354).

3. - Ciò posto, il ricorso non è fondato, ancorché la motivazione in diritto dell'impugnato provvedimento del Tribunale di Torino debba essere opportunamente emendata ai sensi dell'art. 384 comma 2 c.p.c.

Al riguardo, occorre invero premettere che, a seguito delle modifiche apportate al t.u.i.s. dalla l. 30 luglio 2002, n. 189, le quali hanno determinato, per questo verso, il rovesciamento dell'assetto anteriore, l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica costituisce la modalità generale di esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione (art. 13



comma 4 t.u.i.s.) - provvedimenti dei quali è altresì prevista l'immediata esecutività, anche in presenza di impugnativa dell'interessato (art. 13 comma 3 t.u.i.s.) - fatta eccezione per la sola ipotesi dell'espulsione disposta per essersi lo straniero trattenuto nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto di validità da più di sessanta giorni senza che ne sia stato chiesto il rinnovo, nella quale è previsto che il provvedimento debba contenere l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni: con possibilità, peraltro, di recupero dell'ordinario meccanismo dell'accompagnamento coattivo quante volte il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento stesso (art. 13 comma 5 t.u.i.s.).

È, pertanto, certamente inesatta l'affermazione del ricorrente, stando alla quale l'accompagnamento alla frontiera sarebbe riservato al solo straniero «entrato illegalmente nel territorio (dello Stato) celando la sua presenza»: giacché, al contrario, tale modalità esecutiva è riferibile - avuto riguardo alle fattispecie di espulsione amministrativa di competenza prefettizia, di cui all'art. 13 comma 2 t.u.i.s. - non soltanto agli stranieri "clandestini", entrati, cioè, nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera



(lett. a); ma anche agli stranieri "pericolosi", appartenenti, cioè, a talune delle categorie di soggetti indicati nella lett. c); ed ancora - per quanto qui particolarmente interessa - agli stranieri "irregolari", che si trovino, cioè, nelle condizioni previste dalla lett. b) dello stesso articolo, con esclusione della fattispecie contemplata dal comma 5 e dianzi ricordata: vale a dire agli stranieri che - pur avendo fatto ingresso regolarmente nel territorio dello Stato - si siano ivi trattenuti «senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato».

La citata disposizione dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i.s. non fa, per converso, esplicito riferimento all'ipotesi del rifiuto del permesso di soggiorno, pur tempestivamente richiesto dallo straniero: ed è a tale ipotesi che propriamente attiene la previsione dell'art. 12 reg. t.u.i.s., in virtù della quale - salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera - quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'art. 13 t.u.i.s. (comma 1),



concedendo contestualmente allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che, in mancanza, verrà adottato il provvedimento amministrativo di espulsione (comma 2). La norma impedisce dunque, nella sostanza, di adottare il decreto espulsivo coevamente al rifiuto del permesso di soggiorno, accordando allo straniero, ottemperante all'obbligo di richiesta del permesso medesimo, uno *spatium temporis* per evitare - tramite l'allontanamento spontaneo dal territorio nazionale - gli effetti negativi propri di ogni tipo di espulsione, a cominciare dal divieto, penalmente sanzionato, di rientro in Italia senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno (art. 13 commi 13 e 14 t.u.i.s.).

Alla luce di quanto precede, la costruzione interpretativa del Tribunale di Torino - in forza della quale, da un lato, nel caso di reiezione dell'istanza di regolarizzazione ex d.l. n. 195 del 2002, il provvedimento prefettizio di espulsione dovrebbe contenere l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, di cui all'art. 13 comma 5 t.u.i.s., in applicazione analogica dell'art. 12 comma 2 reg. t.u.i.s.; ma, dall'altro lato, la mancata concessione



del termine per l'allontanamento spontaneo, e la previsione in sua vece dell'accompagnamento coattivo, non inficerebbero comunque la legittimità del provvedimento, attenendo esclusivamente alle relative modalità esecutive - si palesa non condivisibile in entrambi i passaggi.

Il Giudice di merito opera, difatti, in tal modo, una sovrapposizione fra due fattispecie eterogenee, quanto a presupposti ed effetti. L'una - quella di cui all'art. 13 comma 5 t.u.i.s. - attiene, difatti, ad una specifica violazione degli obblighi concernenti il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato (l'omessa richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, protratta oltre il "termine di tolleranza" di sessanta giorni dalla scadenza di questo), che viene bensì sanzionata con l'espulsione amministrativa dell'inadempiente, ma relativamente alla quale il legislatore - in ragione della ritenuta sua minore pregnanza, connessa alla sussistenza di un precedente vaglio positivo sulla situazione dello straniero da parte dell'autorità amministrativa in sede di rilascio del permesso, poi non rinnovato - ha eccezionalmente previsto che il decreto di espulsione sia eseguito con il meccanismo dell'intimazione, anziché con quello ordinario dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, salvo che emerga il pericolo di sottrazione del destinatario

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'R' with a loop at the top and a tail extending downwards.



alla sua esecuzione. L'altra fattispecie - quella regolata dall'art. 12 comma 2 reg. t.u.i.s. - concerne, invece, lo straniero ottemperante all'obbligo di richiesta del permesso di soggiorno (e, prima ancora, s'intende, regolarmente entrato nel territorio nazionale, intervenendo altrimenti il disposto dell'art. 13 comma 2 lett. a) t.u.i.s.), il quale tuttavia non si trovi nelle condizioni per ottenere il rilascio del permesso richiesto: evenienza nella quale è per contro previsto che il decreto di espulsione non venga affatto emesso, a condizione che l'interessato lasci volontariamente il territorio nazionale entro il termine che, a tal fine, deve essergli preventivamente concesso, nel limite massimo di quindici giorni lavorativi, da parte dell'autorità amministrativa all'atto dell'adozione del provvedimento di rifiuto.

In tal ottica, ove fosse valido il postulato da cui muove il Giudice di merito, circa la piena equiparabilità del diniego di regolarizzazione al rifiuto del permesso di soggiorno, la conseguenza logicamente corretta sarebbe non già quella di ritenere che nei confronti dell'interessato debba essere emesso un provvedimento espulsivo da eseguire mediante intimazione; quanto piuttosto l'altra, più radicale, di escludere che il decreto di espulsione possa essere legittimamente adottato, se



non a seguito dell'inutile decorso del termine che andrebbe accordato allo straniero a norma del citato art. 12 comma 2 reg. t.u.i.s.

Ma, in realtà, è lo stesso postulato di partenza, appena sopra ricordato, a risultare insuscettibile di avallo.

Lo straniero in relazione al quale venga presentata istanza di legalizzazione del lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 195 del 2002 (come pure dell'art. 33 l. n. 189 del 2002, quanto ai lavoratori domestici o adibiti ad attività di assistenza in favore di soggetti non autosufficienti) è, per definizione, un soggetto inottemperante agli obblighi relativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato (in tal modo dovendo evidentemente intendersi la formula «lavoratori extracomunitari in posizione irregolare», che compare nell'art. 1 comma 1 d.l. n. 195 del 2002): nel caso del Budau, in particolare, un soggetto che - al lume di quanto acclarato dallo stesso Tribunale di Torino - ha ommesso di richiedere il permesso di soggiorno nel termine prescritto dall'art. 5 comma 2 t.u.i.s., in assenza di cause di forza maggiore, e che, come tale, si trova esposto, senza alcun margine di discrezionalità da parte del prefetto, all'espulsione con accompagnamento imme-



diato alla frontiera, in base all'art. 13 comma 2 lett.

b) t.u.i.s.

La presentazione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare - cui è peraltro legittimato, tanto ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 195 del 2002 che dell'art. 33 l. n. 189 del 2002, unicamente il datore di lavoro, e non pure lo straniero, in considerazione del suo fine primario di legalizzare il rapporto lavorativo, escludendo la punibilità del dichiarante per le violazioni amministrative e penali ad esso connesse (art. 1 comma 6 d.l. n. 195 del 2002) - consente, bensì, di rimuovere, contemporaneamente, anche la condizione di illegalità correlata alla presenza del lavoratore extracomunitario nel territorio dello Stato, attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno: ma ciò, ovviamente, solo alla condizione che la procedura di regolarizzazione sortisca esito positivo, in ragione dell'accertata sussistenza dei presupposti legittimanti e dell'assenza delle situazioni ostative normativamente previste (art. 1 comma 8 d.l. n. 195 del 2002), nonché dell'effettuazione degli adempimenti prescritti ad opera degli interessati (comma 5 del citato art. 1).

Ed è per far salvo, medio tempore, tale effetto sanante che l'art. 2 comma 1 d.l. n. 195 del 2002 espressamente stabilisce che fino alla conclusione della pro-



cedura non possano essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi della dichiarazione di emersione.

Qualora, peraltro, la procedura si concluda negativamente, e venga dunque meno l'operatività della norma di salvaguardia ora ricordata, lo straniero torna *eo ipso*, a tutti gli effetti - in assenza di diversa previsione normativa - nella pristina condizione di illegalità che impone l'immediata adozione del provvedimento espulsivo, senza che possa ipotizzarsi l'operatività dello speciale e più favorevole regime stabilito dall'art. 12 comma 2 reg. t.u.i.s., argomentando dal fatto che, nella sostanza, la procedura di regolarizzazione implicherebbe una rimessione in termini dello straniero per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Contrariamente, infatti, a quanto si sostiene nel provvedimento impugnato, la situazione cui la citata disposizione regolamentare ha riguardo - quella, cioè, dello straniero pienamente ottemperante, in parte *qua*, agli obblighi di legge, in quanto entrato nel territorio nazionale attraverso i regolari canali dell'immigrazione e richiedente il permesso di soggiorno nei termini prescritti - è diversa, e non comparabile, rispetto a quella dello straniero che, dopo aver tenuto in spregio



l'uno o l'altro o entrambi gli indicati obblighi, abbia visto presentata da un terzo (il datore di lavoro), sia pure con la sua necessaria adesione, un'istanza di regolarizzazione, peraltro in difetto delle condizioni normativamente stabilite.

Tanto meno, poi, potrebbe ventilarsi una eventuale applicazione analogica all'ipotesi considerata dell'art. 13 comma 5 t.u.i.s. Non solo, infatti, mancherebbe anche in tal caso il presupposto dell'*eadem ratio*, posto che — secondo quanto dianzi rimarcato — la previsione del citato art. 13 comma 5 t.u.i.s. si giustifica per l'esistenza di un progresso positivo scrutinio ad opera dell'autorità amministrativa sulla posizione dello straniero, che invece non v'è (o può non esservi) nella fattispecie in esame; ma l'ipotizzato ricorso al metodo analogico trova ostacolo, ancor più a monte, nella natura eccezionale attualmente assunta dalla norma in parola — in quanto derogatoria rispetto alla regola generale per cui l'espulsione amministrativa si esegue mediante accompagnamento coattivo — che ne impedisce in radice l'applicazione al di fuori dei casi espressamente considerati (art. 14 disp. prel. c.c.).

Né, ancora, varrebbe opporre che la situazione dello straniero che abbia visto respinta l'istanza di regolarizzazione — istanza che rivela la volontà



dell'interessato di denunciare la sua presenza e di inserirsi stabilmente nel tessuto sociale - è comunque diversa (e meritevole di miglior considerazione) rispetto a quella dello straniero che, neppure a mezzo dell'istanza di regolarizzazione, abbia invece dato mostra di voler uscire dalla condizione di clandestinità o irregolarità in cui versa. Tale considerazione si traduce, difatti, in una mera critica di politica legislativa, inidonea come tale a giustificare - tramite il richiamo all'esigenza di una interpretazione «costituzionalmente orientata» in chiave di rispetto del principio di uguaglianza - l'estensione del perimetro applicativo di disposizioni eccezionali o comunque specifiche, a fronte del rimarcato difetto di una piena assonanza rispetto alle fattispecie da queste considerate.

Quanto, infine, all'asserito *vulnus* che l'accolta soluzione recherebbe al diritto di difesa dello straniero, avuto riguardo alla facoltà di impugnazione del provvedimento di diniego della regolarizzazione davanti al giudice amministrativo, vale osservare come, per un verso, la posizione dell'interessato non sia, sotto tale profilo, sostanzialmente dissimile da quella che afferisce, in via generale, all'impugnazione del provvedimento di espulsione, stante il ricordato regime di immediata esecutività del medesimo mediante accompagnamento alla



frontiera, che questa Corte ha già ritenuto - con particolare riguardo alla consequenziale caduta dell'obbligo di audizione personale dell'opponente da parte del giudice dell'opposizione - non incompatibile con il precetto di cui all'art. 24 Cost. (Cass., 10 dicembre 2004, n. 23134); e come, per altro verso, l'ipotizzata applicazione dell'art. 12 comma 2 reg. t.u.i.s. o dell'art. 13 comma 5 t.u.i.s. non garantirebbe comunque in assoluto allo straniero, stante la brevità dei termini ivi contemplati (nell'art. 12 comma 2 reg. t.u.i.s. il termine di quindici giorni lavorativi è previsto, tra l'altro, solo come massimo, potendo l'autorità amministrativa accordare, discrezionalmente, anche un termine più breve, nei limiti di compatibilità con la finalità di consentire l'allontanamento spontaneo dell'interessato), la possibilità di ottenere l'esame di una eventuale istanza di sospensione del provvedimento di diniego da parte del giudice amministrativo prima della sua uscita dai confini nazionali: ferma restando, in ogni caso, la garanzia offerta allo straniero medesimo dalla convalida del provvedimento di accompagnamento o di trattenimento, in rapporto ai suoi profili di incidenza sulla libertà personale.

4. - Il ricorso va pertanto rigettato.



Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali,
non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25
ottobre 2005.

Il Consigliere estensore

Valerio Napoleoni

Il Presidente

Ugo Vignone

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
II 20/10/2005
IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Andrea Bianchi